RIEPILOGO DELLE FASI DI DISSESTO PREVISTE DALLA LEGGE

L'Amministrazione il 31 agosto 2019 aderisce al piano di riequilibrio finanziario nonostante il rendiconto 2018 fosse in equilibrio

La Corte dei Conti non aveva attivato alcun procedimento. Le ultime informazioni sul bilancio risalivano a Dicembre 2017 (è quanto risulta nella delibera della Corte di maggio scorso)

- 1) —Il 6 novembre 2019 veniva trasmesso alla CORTE dei Conti il bilancio 2018 che risultava in equilibrio Cosa ha fatto la Corte dei Conti?
 - 2) –entro il 30 novembre 2019 l'Amministrazione non presenta il Piano di Riequilibrio. Un inadempimento della procedura di dissesto guidato che, secondo la delibera della sezione autonomie "n. 22 del 2013" (di cui all'art. 243bis comma 5 TUEL) la Commissione di cui all'art. 155 tuel avrebbe dovuto constatare il mancato adempimento e comunicarlo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per i conseguenti adempimenti:

Per le esposte ragioni, alla questione posta va data soluzione nel senso che la constatazione della mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 (mancata presentazione o tardiva presentazione) appartiene alla fase istruttoria intestata alla commissione per la stabilità finanziaria di cui all'art. 155 TUEL che ne dà comunicazione alla Sezione regionale di controllo cui compete il formale accertamento del fatto e l'adozione della conseguente pronuncia. La pronuncia della Sezione regionale di controllo conclude il procedimento ed introduce la fase disciplinata dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, salvo diversa valutazione sull'apprezzamento della tardività della presentazione espresso dalla commissione istruttoria, nel qual caso la Sezione con ordinanza dispone la prosecuzione della necessaria istruttoria ex art. 243-quater, comma 1 TUEL.

La Corte dei Conti, infatti, accertato l'inadempimento avrebbe dovuto "proseguire" la procedura di dissesto guidato DI FATTO INESISTENTI ANZI INTERROTA NEL 2015. Da quanto si rileva dalle delibere della Corte dal Dicembre 2017 al 31 Agosto 2019, data di adesione al Piano di Rientro, non vi è stato nessun procedimento aperto dalla Corte dei Conti.

(Perché allora si è ritenuto di aderire al piano di rientro per sospendere il dissesto guidato?; Perché si è ricorso ad un "ONEROSO" incarico esterno in luogo di "ATTENDERE" un esame "GRATUITO" in contraddittorio con la Corte dei Conti?).

- 3) L'Amministrazione Comunale infatti disattendendo la procedura di legge su Consiglio di un Consulente esterno delibera il 6 dicembre il dissesto finanziario. **Perché?** Quale normativa è stata applicata?
 - Di fronte a tale iniziativa NULLA è stato fatto dalla Commissione art. 155 tuel né dalla sezione controllo Corte dei Conti? L'opposizione invece non ci sta e reagisce!!!
- 4) Nei primi mesi del 2020 l'opposizione e taluni cittadini impugnano la delibera del Consiglio Comunale con ricorso al TAR.

NULLA è stato fato dalla Commissione art. 155 tuel e dalla Corte dei Conti?

5) Ad aprile 2020 la delibera viene annullata dal TAR per l'assenza dei presupposti di legge ovvero non essendo stata fatta nessuna concreta istruttoria volta ad esplorare l'assenza di soluzioni alternative essendo per legge il dissesto l'ultima "ratio". A questo punto, ovvero dopo circa 8 mesi dall'adesione al piano di riequilibrio, l'Amministrazione informa la Corte dello stato del comune e delle difficoltà ad individuare delle misure per ripianare il disavanzo nonché degli esiti della impugnativa della delibera di dissesto con sentenza del Tar di annullamento della stessa delibera.

A seguito di tale informativa la Corte dei Conti invece di ricondurre la pratica alle procedure di legge e attuare i connessi accertamenti sullo stato del Comune individuando le opportune misure per superare il disavanzo (come da sezione autonomie n. 2 del 2012), sceglie una strada attendista chiedendo di essere informati sugli esiti del giudizio amministrativo (di cui peraltro si era chiuso il primo grado):

DELIBERA 7 MAGGIO 2020

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

(non accerta la mancata presentazione del Piano di Riequilibrio nei termini previsti dalla legge)

DISPONE

-che, in attuazione dall'art. 188, comma 1-quater, TUEL, l'Ente ponga in essere adeguate misure volte a salvaguardare nell'immediato la gestione finanziaria, dandone comunicazione entro 30 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione a questa Sezione, che sin d'ora si riserva, in caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure, l'avvio della procedura di cui all'art. 148-bis TUEL;

(non effettua l'esame prognostico volto ad individuare le misure correttive idonee a superare il disavanzo)

-che l'Ente dia immediata comunicazione dell'esito del contenzioso inerente alla deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 6 dicembre 2019 a questa Sezione, che si riserva di attivare la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011

(non avvia la procedura di dissesto guidato ma attende l'esito del giudizio che si era già espresso per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale)

6) L'Amministrazione comunale di seguito alla delibera della Corte dei Conti infatti impugna al Consiglio di Stato la sentenza del Tar il quale a luglio, nel confermare gli effetti della sentenza, fissa l'udienza pubblica al prossimo 19 novembre. Un giudizio che quindi è proseguito senza che sia stata verificata l'effettiva adozione delle misure di salvaguardia transitoria indicate all'Amministrazione. La stessa Corte dei Conti non ha attivato l'istruttoria di legge essendosi basata esclusivamente del consiglio fornito dal consulente esterno (la procedura di dissesto guidato tale ruolo lo riserva alla Corte dei Conti) e di quanto rappresentato dall'Ente (ovvero dal soggetto controllato che peraltro ha rappresentato le sue difficoltà ad individuare delle misure idonee a recuperare il disavanzo) peraltro con dati contestati dalle opposizioni (fatto che forse avrebbe giustificato delle "ispezioni" per accertarne l'attendibilità).

Il legislatore infatti ha introdotto nel 2012 il dissesto guidato proprio per limitare al minimo le ricadute pesanti che essi producono sui cittadini e l'economia reale.

A questo punto la Corte dei Conti, invece di imporre all'Amministrazione (secondo la prima fase della procedura statuita dalla sezione delle Autonomie n. 2 del 20112) le misure correttive ad eliminare il disavanzo e verificarne la concreta adozione, passava direttamente gli atti al Prefetto che secondo la sezione Autonomie doveva seguire la prima fase:

Del.-n.-131 2020 PRSP Comune di Scanno-AQ

ACCERTA

La mancata presentazione del Piano di Riequilibrio (perché non a maggio dopo la sengtenza del <u>Tar?</u>)

DISPONE

La trasmissione degli atti al Prefetto per la conseguente deliberazione del dissesto (<u>perché in conformità alla delibera della sezione autonomie [delibere n. 2 del 2012 e 13 del 2013] non è stato fatto l'esame prognostico volto alla individuazione delle misure correttive?</u>)